Per professionisti e società tra professionisti tutelarsi è obbligatorio: i requisiti richiesti

Assicurarsi non è un optional

DI LUCIANO DE ANGELIS E CHRISTINA FERIOZZI

lutti i professionisti italiani, e sono oltre due milioni, dovranno dotarsi, nelle prossime settimane, di una polizza di responsabilità civile per ren-dere indenni i propri clienti da eventuali errori colposi posti in essere nell'esercizio della professione.

L'obbligo, stabilito dall'art. 5 della la bozza del dpr relativo alla riforma degli ordinamenti professionali (in vigore dal 14 agosto), riguarderà gli iscritti a ogni albo professionale (di area tecnica, economica, giuridica o medica) e interesserà oltre a tutti coloro che operano individualmente anche quelli che lo fanno attraverso le nuove società fra professio-nisti. Si tratta dell'attuazione dell'art. 3, punto 5, lett e) del dl n. 138/2011 convertito con legge 14/9/2011 n. 148, norma con la quale sono stati fissati principi a cui dovranno uniformarsi tutte le professioni regolamentate.

Accanto a diversi punti ancora da chiarire (per esempio i massimali che verranno ri-chiesti ai professionisti, che sarebbe opportuno differenziare per settore di attività e forse anche per dimensioni dello studio), tuttavia il dpr fornisce qualche dettaglio in più rispetto alla legge 138/2011.

La bozza di decreto di riforma

Art. 5 (Obbligo di assicurazione)

- Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali degli ordini o collegi o da associazioni professionali o da casse o enti di previdenza, idonea assicurazione per i danni derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.
- La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare.

Per esempio chiarisce (seppur con un po' di confusione terminologica, utilizzando la dizione «convenzioni collettive») la possibilità per gli ordini di stipulare convenzioni a favore degli iscritti o polizze collettive (a oggi fatte proprie solo dai notai) a cui, in pratica i vari consigli nazionali potrebbero ricorrere chiedendo un premio attraverso un maggior contributo richiesto a ogni iscritto, ma con il vantaggio di garantire a tutti una copertura assicurativa. A tali accordi potrebbero ricorre anche sindacati di categoria o casse di previdenza. Si richiede, inoltre, che la tutela assicurativa problemi di non poco conto).

A seguito di tale obbligo i

professionisti (e le società professionali), all'assunzione dell'incarico dovranno rendere noti al cliente (si ri-tiene inserendo il richiamo nel mandato professiona-le), gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il rela-

tivo massimale di copertura

nate agli stessi nell'esercizio dell'attività professionale, a fronte di violazione di doveri professionali, errori od omissioni commessi dal professionisi contempla la copertura, sia i possibili danni provocati da colpa (lieve o grave) addebitain ogni caso restano esclusi da copertura tutti quei danni determinati da comportamenti dolosi. Questi ultimi, infatti non troveranno copertura alcuna, come pure, ricordiamo, che nessuna polizza r.c. potrà assicurare il rischio delle san-zioni direttamente inflitte in capo all'autore/assicurato.

Per quanto riguarda la specifica della tipologia di polizza, si rileva quanto anche il dpr risulti laconico, preveden-

do esclusivamente che l'assicurazione debba essere «ido-nea... per i danni derivanti dall'eser-cizio dall'attività professionale», sen-za entrare nel me-rito di tale idoneità circa i massimali di polizza, i rischi da coprire, gli scoperti o le franchigie ammissibili, pertanto la definizione dei predetti elementi andrà valutata e dettagliata in sede

contrattuale.

Di seguito, in merito alle attività proprie dei dottori commercialisti ed esperti contabi-li esaminiamo le clausole che, nelle situazioni specifiche, po trebbero rendersi consigliabili nella stipula di nuove polizze o nell'adeguamento di quelle in essere.

© Riproduzione riservata

del danno. debba ricomprendere anche la custodia di documenti (e qui Tipologie di polizze e di sta nell'esercizio delle proprie funzioni. Da ricordare, che la non si intravedono particolari rischi. La funzione della polizquestioni), ma anche i «valori za risiede nella capacità di tepolizza deve evidenziare sia ricevuti dai clienti» (previsionere indenni i clienti dai danni l'attività concretamente svolconseguenti a perdite patrimone questa che invece se conferta dall'assicurato, per la quale mata, come si dirà, genererà niali involontariamente cagio-

Commercialisti, dalla contabilità agli errori del software, i rischi da valutare

Considerato che i rischi coperti da garanzia sono solitamente quelli derivanti da responsabilità civile per per-dite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresi i clienti, nell'esercizio dell'attività professionale, il professionista deve controllare con attenzione quali siano i rischi concretamente coperti dal contratto standard e quelli invece non coperti per i quali sarà necessario quindi una appendice di integrazione con eventuale pagamento di sovrappremio.

Prendendo a riferimento la copertura delle polizze per dottori commercialisti ed esperti contabili si rileva che, di norma, essa comprende:

- 1) i rischi da attività di tenuta di contabilità, registri Iva e redazione di dichiarazione fiscale quindi le sanzioni di natura fiscale, le mul-te e ammende, inflitte ai clienti dell'assicurato a causa di errori (non dolosi) imputabili al consu-
- le responsabilità derivanti all'as-sicurato da fatto colposo o doloso di collaboratori, sostituti di concetto, praticanti e dipendenti facenti parte dello studio professionale:
- i danni derivanti dalla perdita, distruzione, danneggiamento di do-cumenti di proprietà dell'assicurato o per i quali egli è legalmente responsabile o custode nell'eser-
- cizio dell'attività professionale; 4) i danni corporali e/o materiali in-

volontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti, in relazione alla conduzione dei locali e delle attrezzature adibite all'attività dell'assicurato, nonché per fatti dolosi o colposi dei dipendenti e collaboratori dello studio;

i rischi per l'apposizione dell'as-severazione per studi di settore.

In ogni caso, spetta ovviamente all'assicurato verificare la effettiva copertura della polizza dai «rischi standard».

Vi è poi un'altra categoria di possibili danni che usualmente risulta non coperta da polizza e quindi esclusa dalla risarcibilità. Si tratta:

- delle perdite conseguenti a omissioni nella stipula o modifica o ritardo nel pagamento dei premi di assicurazione; in alcuni casi, le polizze escludono
- anche le perdite e i danni derivan-ti da errori del software o virus informatici inerenti alla proprietà, detenzione, uso di computers e/o apparecchiature per l'elaborazione dei dati.
- delle perdite conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore per furti, rapine e incendio.

Proprio in merito a quest'ultimo punto potrebbero evidenziarsi problemi operativi laddove il dpr sulle professioni richiede espressamente che la

olizza professionale renda indenne il cliente per eventuale custodia di «valori ricevuti dal cliente». Al di là del fatto che l'attività di custodia valori sembra del tutto estranea alla sfera professionale, a oggi tutte le polizze escludono tale rischio, che quindi, se da contemplare obbliga-toriamente, potrebbe risultare tanto

costoso quanto inutile. Tornando alle polizze oggi presenti sul mercato è da evidenziare come esistano tutta una serie di rischi che di norma sono coperti solo se espres samente richiamati nel contratto. Si tratta di rischi rinvenibili nello svolgimento di specifiche attività:

- Consigliere di amministrazione. componente del consiglio di sorveglianza, del consiglio di gestione, del comitato per il controllo sulla gestione;
- Funzione di membro di Commissione Tributaria (Legge 13/4/1988 n.
- Incarico di sindaco/revisore legale in società:
- Incarico di revisore/amministratore
- in Enti locali; Incarico di liquidatore anche giudiziale di società o imprese;
- Incarico di curatore e commissario
- Incarico per l'invio telematico di dichiarazioni fiscali ai sensi del DPR 322/98 e successive modificazioni; - Ritardato accidentale pagamento di
- imposte, tasse e contributi (anche online) per conto del cliente. Nel caso

in cui l'assicurato abbia ricevuto per iscritto con data certa l'incarico di effettuare tale pagamenti;

- Consulenze e predisposizione di pratiche per l'accesso da parte del cliente a finanziamenti agevolati o a fondo perduto; - Attività di amministratori di stabili
- (amministratori di condomini);
- Responsabilità relative a consulenza del lavoro svolta dal professioni-

sta o dai sui collaboratori;
- Garanzia, (prestata con il limite del massimale di legge previsto in almeno 1.033.000 euro) qualora il professio-nista voglia apporre il «Visto di conformità» («Visto leggero») l'assistenza fiscale (dm 164/99 e dlgs 241/97) e per le compensazioni dei crediti Iva dei clienti per importi superiori 79/2009 (conv. 1. 3/8/09, n. 102);
- Attività di certificazione tributaria

- (c.d. «visto pesante»);
 Rischi relativi allo svolgimento di
- attività di mediatore ex dlgs 28/2010 dm 180/2010:
- Responsabilità in applicazione del dlgs 30/06/2003 n. 196 in materia di Privacy e successive modifiche legislative e regolamenti, in conseguenza dell'errato trattamento di dati per-
- Rischi dei centri elaborazione dati di proprietà del professionista o di cui egli è interessato, limitatamente ai servizi prestati dal Ced ai clienti dello stesso.

© Riproduzione riservata---

Clausole ad hoc per la funzione professionale del controllore, alla luce dei maggiori rischi

Pagina a cura di Luciano De Angelis e Christina Feriozzi

attività di sindaco e revisore sono da sempre quelle più rischiose per il professionista.

Il dottore commercialista, infatti, assume in tali ruoli il rischio di essere coinvolto solidalmente con gli amministratori, soprattutto in caso di dissesti societari, per operazioni ritenute non razionali dagli organi fallimentari o semplicemente per false rappresentazioni in bilancio della realtà aziendale. In considerazione di ciò, risulta davvero fondamentale per i professionisti cautelarsi attraverso una idonea polizza responsabilità civile che li renda, peraltro, indenni anche da negligenza dei propri collaboratori.

Sul tema si tiene a precisare che i controllori sono tenuti ad analizzare con molta attenzione le varie condizioni di polizza in quanto per tale funzione professionale vengono solitamente previste clausole ad hoc. In particolare dovrà essere valutata:

1) La congruità del massimale. In molte polizze il limite entro il quale la compagnia si rende disponibile a coprire il danno dei sindaci e dei revisori risulta espressamente ridotto (in genere ad 1/3) rispetto al massimale generale assicurato. Ciò significa che se la polizza è stipulata con massimale pari ad 1,5 milioni di euro, per eventuali responsabilità dell'organo di

Sindaci e revisori fanno storia a sé

controllo, la compagnia risponderà solo fino al limite di mezzo milione di euro (a cui peraltro bisognerà sottrarre franchigie e soprattutto scoperti che rimangono a carico degli assicurati) Tale circostanza dovrà essere opportunamente considerata dal professionista che in queste situazioni dovrà chiedere una integrazione del massimale o stipulare una ulteriore polizza definita di «secondo rischio» che espleti i suoi effetti qualora il massimale della prima non risulti capiente alla copertura del danno.

2) Limitazione del risarcimento alla quota imputabile all'assicurato. Attenzione alla previsione, contenuta in alcune polizze, in cui è stabilito che: «Nel caso di responsabilità concorrente o solidale con altri sog-getti non assicurati, l'assicurazione opera esclusivamente per la quota di danno direttamente imputabile all'assicurato in ragione della gravità della propria colpa, mentre è escluso dalla garanzia l'obbligo di risarcimento derivante dal mero vincolo di solidarietà». Anche una tale clausola potrebbe risultare estremamente lesiva degli interessi del sindaco aggredito da azione di



responsabilità.

- Il parere della Cassazione

A riguardo, va evidenziato che sebbene ai sensi dell'art. 2407 c.c i sindaci sono obbligati solidalmente ed illimitatamente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi e ciascun sindaco o revisore possa quindi esser chiamato all'intero risarcimento del danno provo-

cato ai terzi o alla società salvo eventuali azioni di regresso, recentemente, proprio in presenza di una clausola assicurativa finalizzata a limitare la responsabilità della compagnia al solo danno imputabile all'assicurato, la Cassazione ha limitato il danno adducibile al singolo sindaco. Con una recente decisione, infatti, (Cass. 22/11/2010 n. 23581) la Suprema Corte ha stabilito.

proprio in merito al risarcimento richiesto ad un sindaco, che quando il danno risulti imputabile a più persone sia applicabile il criterio sussidiario stabilito dall'art. 2055 c.c., comma 3, per il quale nel dubbio le colpe si presumono uguali.

3) Franchigie e scoperti. Particolare attenzione dovrà essere dedicata a franchigie e soprattutto agli scoperti cioè a clausole contrattuali che limitano, sul piano quantitativo, le garanzie prestate dalla compagnia facendo ricadere una parte del risarcimento sull'assicurato.

- La franchigia, espressa in cifra fissa o in percentuale sulla somma assicurata (massimale) è determinata a priori (es. massimale 500 mila euro con franchigia all'1% significa che i primi 5 mila euro di danno resteranno a carico dell'assicurato.

- Lo scoperto, è invece espresso in percentuale del danno, per cui il suo ammontare non è predeterminabile ed esso varia, di norma, dal 5 al 20% (con eventuali minimi e massimi assoluti). In pratica, scoperti che certe assicurazioni pongono addirittura pari al 20%, a fronte di un danno addebitabile alla compagnia per un milione di euro, ben 200 mila rimarrebbero in capo al controllore. È opportuno verificare, pertanto che esista, per lo scoperto, un massimo assoluto allo stesso o chiedere all'assicuratore di inserirlo (a esempio nel caso di specie quantificandolo a 10 mila o 20.000 euro).

© Riproduzione riservata

Sotto la lente tempi di copertura e tutela legale

La possibilità di inserimento nella copertura assicurativa di apposite clausole finalizzate alla estensione della garanzia ai periodi antecedenti la stipula della polizza o successivi alla cessazione contrattuale, costituisce un elemento da vagliare con estremo scrupolo nell'ambito della stipula della polizza (o della sostituzione di una polizza con altro contratto), in considerazione del fatto che spesso il danno/irrogazione della sanzione si manifesta a distanza di tempo dal materiale svolgimento dell'attività

professionale.

Clausola «Pregresso»

La clausola «pregresso» prevede una garanzia retroattiva, ossia stabilisce un determinato periodo di tempo anteriore alla decorrenza della polizza entro il quale deve concretizzarsi la condotta lesiva affinché il risarcimento rientri nella copertura assicurativa. Ovviamente la validità della clausola «pregresso» (così come le generali condizioni di polizza) varrà solo qualora, al momento della sottoscrizione

del contratto
il professionista non sia
a conoscenza di fatti
situazioni,
circostanze
o atti illeciti
che possano
dare atto a
richieste di
risarcimento.

to.
L'inserimento in polizza
del periodo
pregresso
non è necessario nel
caso in cui
la polizza
prevedesse
la clausola
claims made
(a richiesta
fatta) che

garantisca cioè tutti i danni causati dall'assicurato, anche prima della decorrenza della polizza, purché la richiesta di risarcimento del terzo danneggiato sia fatta e portata a conoscenza dell'assicuratore nel periodo di validità del contratto.

Clausola «Postuma»

Clausola necessaria soprattutto in prossimità della cessazione o del cambiamento dell'attività del professionista in considerazione del fatto che le responsabilità dello stesso possono manifestarsi anche diversi anni dopo il compimento dell'atto o dalla negligenza prodromica al danno o dalla produzione del danno stesso. Tale clausola contempla un periodo di ultrattività della polizza estendendo la garanzia in un periodo di tempo successivo alla scadenza del contratto per danni posti in essere durante il periodo di validità della copertura.

Tutela legale

In tema di gestione delle vertenze di danno e spese di resistenza legale, in via generale, le polizze prevedono, che la compagnia assuma, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale e amministrativa, anche designando all'occorrenza, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso. Le spese sostenute per resistere alle azioni promosse contro l'assicurato, entro un limite (solitamente di un quarto

del massimale della polizza), sono quindi a carico dell'assicurazione ad esclusione delle spese per legali o tecnici non designati dalla compagnia e ad esclusione di multe o ammende o delle spese della giustizia penale. Si ricorda, comunque, che tale tutela opera quando si rientra in un tipo di danno principale che risulti risarcibile dalla polizza, mentre nessuna spesa legale sarà riconosciuta nel caso in cui il risarcimento non sia indennizzabile.

In tale contesto se il professionista vuole essere tenuto indenne da spese legali nella gestione delle vertenze, evitando ogni addebito è consigliabile stipulare una ulteriore polizza o inserire, con apposita appendice, una ulteriore clausola di tutela giudiziaria che copra l'onere relativo alle spese per assistenza giudiziale in ogni stato e grado. L'accollo all'assicuratore delle spese legali potrebbe, ad esempio, riguardare vertenze relative anche a:

 fatti per i quali è cessato l'interesse della compagnia (ad es. mancata accettazione dell'assicurato di accordo transattivo);

 fatti non coperti da assicurazione, poiché esclusi (ad es. nel caso di incriminazione del sindaco per reati fallimentari);

- fatti rientranti in franchigia o per i quali i massimali siano insufficienti. Da rilevare che ai fini penali la polizza risarcirà le spese legali solo nel caso di esito vittorioso della causa.

-----© Riproduzione riservata---

